

Newsletter n. 26 del 19 Settembre 2013

1. Dal 21 settembre 2013 torna la mediazione obbligatoria

Dal **21 settembre 2013** (decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. n. 98/2013) torna ad operare **l'obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale** nelle materie indicate dal nuovo comma 1-bis, dell'art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dall'art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare").

A distanza di soli 6 mesi dalla pubblicazione della nota sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio della mediazione (Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012), eliminando con ciò il fulcro della riforma dell'istituto introdotta nel 2010, il Governo ha deciso di ripristinarlo prevedendone la reintroduzione.

L'obbligatorietà è stata confermata per tutte le materie elencate nel D.Lgs. n. 28/2010, ad eccezione di quella relativa alla responsabilità per danni da circolazione stradale. Pertanto dal 21 settembre 2013 - **per un periodo sperimentale di quattro anni** - prima di esercitare l'azione giudiziaria, **dovrà essere obbligatoriamente esperito il tentativo di mediazione** nelle seguenti materie: *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.*

Il tentativo di mediazione, che può essere disposto dal **giudice anche in sede di appello**, può essere esperito altresì con riferimento ad altre tipologie di controversie, **su libera iniziativa di una parte** oppure quando previsto da **clausola contrattuale o statutaria**.

La nuova disciplina ha introdotto altre rilevanti novità.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 28/2010 si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni2** - Le Camere arbitrali e gli uffici di conciliazione

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

2. Revisori dei conti degli Enti locali - Fissato l'importo del contributo annuo dovuto al Ministero dell'Interno

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, del **Decreto 21 giugno 2013**, è stato fissato l'importo del **contributo dovuto al Ministero dell'interno** da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

I soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono tenuti a versare al Ministero dell'interno un **contributo annuo di 25,00 euro**, entro il termine del **30 aprile di ogni anno**.

In sede di prima applicazione del presente decreto, il contributo dovrà essere versato dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il contributo dovrà essere corrisposto mediante **versamento su apposito conto corrente postale**, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Gli importi incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno».

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Enti locali – Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=500>

3. Registro dei revisori legali – Proroga dei termini per l'iscrizione causa temporanee difficoltà di accesso ai servizi on-line

I revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro riscontrino, in fase di accreditamento, **problematiche di ordine tecnico**, a fronte di temporanei malfunzionamenti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso all'area riservata, potranno effettuare le previste comunicazioni **anche dopo il 23 settembre**, senza compromettere il proprio "status" di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale.

Lo ha sottolineato in un **comunicato diffuso sul proprio sito la Ragioneria Generale dello Stato**, ricordando che tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo.

Nel comunicato si precisa inoltre che i ritardi nella procedura di acquisizione dei dati connessi con le predette criticità **non determinano motivo per l'applicazione di eventuali sanzioni** previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.

Si ricorda inoltre – prosegue il comunicato - che con la prima formazione del Registro, prevista dall'art. 17 del D.M. n. 145/2012, è richiesto al revisore legale ed alle società di revisione legale di aggiornare i propri dati anagrafici, laddove questi siano obsoleti o incompleti, di comunicare i dati relativi agli incarichi di revisione legale in essere e di esprimere l'eventuale opzione per l'elenco dei revisori attivi o la sezione dei revisori inattivi.

Pertanto, come previsto dal comma 4 del predetto art. 17, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, i revisori legali e le società di revisione legale sono comunque iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.

Per scaricare il testo del comunicato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

4. D.L. n. 104/2013 – Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale - Dal 1° gennaio 2014 l'imposta fissa da 168,00 passa a 200,00 euro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, il **Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104**, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*".

Il decreto-legge, all'art. 26 introduce **modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale**, che avranno, in ogni caso, effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*), si stabilisce che gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari **sono esenti** dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e **sono soggetti** a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale **nella misura fissa di 50 euro**.

In sostanza - a decorrere **dal 1° gennaio 2014** - le aliquote dell'**imposta di registro** relative ai **trasferimenti di prima casa** passeranno dal 3 al 2%.

Per gli **immobili "di lusso"** si passerà invece dal 7% al 9% (l'aumento si applica anche per **seconde case, capannoni**, etc.).

Al 9% arriveranno anche i **terreni edificabili** (oggi all'8%) e quelli **agricoli** (oggi al 15%).

Diminuiranno, invece, le **imposte ipotecaria e catastale**, passando dall'attuale misura (proporzionale - 2% e 1% - o fissa - 168,00 euro - a seconda dei casi), all'**importo fisso di 50 euro per ciascuna**.

L'art. 26, al secondo comma, dispone inoltre che l'importo di ciascuna delle imposte di **registro, ipotecaria e catastale**, stabilito **in misura fissa di 168,00 euro** da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è **elevato a 200,00 euro**.

Anche tale disposizione avrà effetto **dal 1° gennaio 2014** e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 104/2013 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Manovre del Governo Letta ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=499>

5. Commercio in forma ambulante – Niente più autorizzazione – Sufficiente la SCIA – Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

L'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, nonostante che l'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 preveda che debba essere preventivamente "autorizzato dal Comune" in cui l'interessato intende avviare l'attività, può avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Divisione IV, promozione della concorrenza, con due distinte risoluzioni con le **Risoluzioni n. 74808 del 6 maggio 2013** (diretta ad un Comune della Regione Puglia) e **n. 86951 del 24 maggio 2013** (diretta ad un Comune della Regione Lazio).

Secondo il Ministero sussiste la possibilità che per tale attività vi possa essere una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che a una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, e che **l'autorizzazione iniziale al commercio su aree pubbliche** sia da considerare ormai solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa e che pertanto **sia ormai sostituita dalla SCIA**.

Per un approfondimento e per scaricare il testo di entrambe le risoluzioni ministeriali si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Commercio, somministrazione e turismo** - Commercio - commercio su aree pubbliche ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=481>

6. Società tra avvocati (STA) e società tra professionisti (STP) - Chiarimenti dal Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense, con la **circolare n. 18-C-2013 del 12 settembre 2013**, ha reso noti alcuni chiarimenti in materia di società tra avvocati.

Tali precisazioni - spiega il Consiglio - si sono rese necessarie in considerazione dei recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati. Per quanto riguarda l'interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati, la nuova legge professionale forense (L. n. 247/2012) ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati. Pertanto - conclude il CNF - anche se il termine per l'esercizio della delega è scaduto senza che sia stato approvato il decreto, «non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013».

Dunque, **le società tra avvocati sono assoggettate ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare del CNF si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - Professioni regolamentate ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=487>

7. Società tra professionisti - Terza circolare del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) ha emanato la **Circolare n. 34/IR del 19 Settembre 2013** dal titolo "*Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti*".

La circolare – a cura dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) - prosegue nell'esame della nuova disciplina in materia di società tra professionisti soffermandosi ora sul **regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti (STP)**.

Nelle precedenti circolari sono stati esaminati i profili civilistici delle STP, tra i quali, in particolare, quelli riguardanti i tipi societari utilizzabili, la sede, la denominazione o la ragione sociale, i soci, l'oggetto sociale, il conferimento e l'esecuzione dell'incarico, le responsabilità e il regime disciplinare, l'iscrizione nel Registro delle imprese, l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo.

Né la norma istitutiva delle STP, né il relativo Regolamento di attuazione si preoccupano di definire la **natura del reddito prodotto dalla società** e il **regime previdenziale applicabile alle STP e ai propri soci**.

L'inquadramento del reddito della STP nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa assumono rilevanza ai fini dell'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0540/CIRC_CNDCEC_34_del_19_Settembre_2013.pdf?fid=540

8. Concorsi UE anche in lingua italiana – Bocciato il trilinguismo (inglese francese e tedesco) ritenuto discriminatorio

Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato, in data 12 settembre 2013, la sentenza di primo grado del settembre 2010, dando così ragione all'Italia che aveva fatto ricorso contro la pratica di **pubblicare i bandi di concorso soltanto in inglese, francese e tedesco**, e non anche nelle altre lingue comunitarie, come previsto dalle norme UE. Il tutto senza alcuna giustificazione.

Il tribunale aveva inizialmente bocciato il ricorso italiano, ma a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia nel novembre 2012 che aveva dato ragione all'Italia, i giudici del tribunale europeo sono ritornati sui propri passi.

Per i giudici di Lussemburgo che hanno esaminato il ricorso, la scelta di pubblicare un bando in sole tre lingue costituisce effettivamente **«discriminazione basata sulla lingua»**.

Il caso contestato è partito nel febbraio e maggio 2007 quando vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione e solo in francese, inglese e tedesco, i bandi di selezione per personale nel settore dell'informazione, della comunicazione e nei media.

In essi si chiedeva la conoscenza "approfondita" di una delle 23 lingue e la conoscenza "soddisfacente" di una tra tedesco, inglese e francese. Lingue in cui si sarebbero svolti i test di preselezione, nonché le prove scritte del concorso.

La Corte ha dato ragione all'Italia partendo da una considerazione: visto che è obbligatoria e «senza alcuna eccezione» la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale in tutte le 23 lingue ufficiali, anche quei bandi lo dovevano essere.

La Corte non ha ommesso, al contempo, di sottolineare che *«le conoscenze linguistiche costituiscono un elemento essenziale della carriera dei funzionari»*.

(Fonte: Dipartimento Politiche Europee)

9. Palestra trasformata in sala da ballo – Reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento – Sentenza della Corte di Cassazione

È reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento il trasformare la palestra in sala da ballo.

La Corte di Cassazione, Sezione Ia Penale, nel ribadire una consolidata giurisprudenza, con la **Sentenza del 6 settembre 2013, n. 36647**, ritiene che sussista il **reato di cui all'art. 681 Codice Penale** (*apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento*) allorché venga esercitata un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito sede di un'associazione privata (nella specie come una palestra) ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque fosse intervenuto, mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico.

Secondo il Collegio, non si può configurare un'associazione privata quando gli aderenti si identifichino con tutti coloro che scelgono di entrare nei locali dell'associazione. Perché in tal modo non ci sarebbe una differenza alcuna tra i locali aperti al pubblico e la sede di una associazione.

10. I cartelli delle fermate autobus non pagano l'imposta sulla pubblicità – Sentenza della CTP di Bergamo

I cartelli che segnalano le fermate dei bus non pagano l'imposta di pubblicità in quanto devono essere installati per finalità di pubblica utilità a prescindere dalla potenzialità promozionale che possono esprimere.

A precisarlo è stata **la sentenza 111/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo**.

A una società che si occupa di organizzazione pubblicitaria stradale è stato notificato, da parte della concessionaria della riscossione dell'imposta di pubblicità per un comune del Friuli, un avviso di accertamento con il quale le è stato chiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa all'anno 2009 per l'installazione di alcuni impianti pubblicitari.

La società ha impugnato tale avviso contestando degli errori nella individuazione degli impianti da assoggettare all'imposta. In particolare ha eccepito la non assoggettabilità a tale imposta degli impianti pubblicitari installati che non contenevano messaggi pubblicitari in quanto si trattava di fermate del servizio del trasporto pubblico locale e la cui gestione è provenuta da contratto di concessione stipulato con il Comune.

Costituendosi in giudizio, la concessionaria ha fatto rilevare come, a suo avviso, tali impianti dovevano essere assoggettati ad imposta per il semplice fatto che si trovavano nella disponibilità del ricorrente e indipendentemente dalla diffusione di messaggi pubblicitari.

La CTP di Bergamo ha accolto il ricorso. Per i giudici di primo grado **il presupposto dell'imposta non è la semplice disponibilità degli impianti, ma la loro utilizzazione al fine di diffondere messaggi pubblicitari**.

Inoltre, nel caso di specie, si è trattato di impianti di servizio pubblico (paline di fermata bus) che la ricorrente «deve installare» indipendentemente dalla potenzialità pubblicitaria che possono esprimere.

(Fonte: *Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – 12 settembre 2013*)

11. Scuole – No alle impronte digitali per professori e personale amministrativo tecnico e ausiliario

No all'uso delle impronte digitali dei professori e del personale amministrativo tecnico e ausiliario per rilevare la loro presenza a scuola.

Lo ha stabilito – con tre distinti provvedimenti - il Garante privacy nel vietare a un istituto tecnico industriale e a due licei scientifici l'ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all'uso generalizzato delle impronte digitali **perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito** dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice.

Come più volte precisato dal Garante, infatti, l'impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio.

Per controllare il rispetto dell'orario di lavoro - ha affermato il Garante - la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore.

L'Autorità, infine, ha dichiarato illecito e ha **vietato anche l'uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza** installato all'interno di uno dei due licei, all'insaputa di docenti, personale amministrativo tecnico e ausiliario e studenti.

Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

(Fonte: *Il Sole 24 Ore – Newsletter n. 378 del 17 settembre 2013*)

12. Notariato del Triveneto – Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari, edizione 2013

Il **28 settembre 2013**, a MESTRE – Venezia, presso NH LAGUNA PALACE - Convention Departement, Viale Ancona n. 2, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle tre Venezie terrà un convegno sul tema della "**Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari – Edizione 2013**".

Verranno tenute relazioni su temi di attualità, quali: *la Società tra Professionisti; la riforma della s.r.l. semplificata; il concordato “in bianco”; clausole di srl sull’attribuzione degli utili in maniera non proporzionale; trasformazione regressiva con riduzione del capitale; scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da quelli della scissa.*

Per scaricare il testo del programma e il modulo di adesione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.notaitriveneto.it/file/massime/164/1378488426_Programma_e_scheda_d_i_iscrizione_2013.pdf